



SETTORE

Varie

**LAVORO ALL'ESTERO: I CHIARIMENTI DEL
MINISTERO SUL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA**

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro, Interpello n. 13 del 26 giugno 2014

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 13 del 26 giugno 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligatorietà di richiedere il rilascio dell'autorizzazione preventiva nel caso di assunzione all'estero di lavoratori italiani, residenti in Italia.

In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che l'autorizzazione preventiva è necessaria indipendentemente dal fatto che l'assunzione del lavoratore italiano avvenga presso il datore di lavoro localizzato nel Paese extra UE o avvenga in Italia al fine di prestare l'attività all'estero.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mpilmondoPaghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

IL QUESITO

Con istanza di **Interpello n. 13 del 26 giugno 2014**, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto l'intervento del Ministero del Lavoro per avere delle indicazioni in merito all'obbligatorietà di richiedere il rilascio dell'**autorizzazione** preventiva nel caso di **assunzione all'estero** di lavoratori **italiani**, residenti in Italia (art. 2, DL n. 317/1987) da parte di:

- **aziende straniere** con sede legale e operativa in un territorio extra UE,
- facenti parte di un **gruppo di imprese** ai sensi dell'art. 2359 c.c..

IL PARERE DEL MINISTERO

In via preliminare, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche per i Servizi per il Lavoro, ribadisce innanzitutto che il procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani, previsto dal DL n. 317/1987, convertito con modificazioni, nella Legge 3 ottobre 1987, n. 398, è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994.

In particolare, l'articolo 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone che:

- i datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 317/1987 interessati all'assunzione/trasferimento di lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari,
- sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro (esclusivamente per via telematica),
- se residenti all'estero la richiesta può essere presentata all'ufficio consolare competente.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL n. 317/1987, sono soggetti al predetto obbligo:



“.....

- a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;*
- b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;*
- c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;*
- d) i datori di lavoro stranieri.”*



Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del D.P.R. n. 346/1994 il Ministero del Lavoro chiarisce che l'**autorizzazione** preventiva è **necessaria** indipendentemente dal fatto che l'assunzione del lavoratore italiano avvenga presso il **datore di lavoro localizzato nel Paese extra UE** o avvenga **in Italia** al fine di prestare l'attività all'estero. Infatti, l'autorizzazione è necessaria, sia per l'assunzione all'estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

Infine, il Ministero ricorda che dal punto di vista operativo la documentazione da produrre in allegato alla richiesta di autorizzazione continua ad essere fissata dal DM 16 agosto 1988 stante il fatto che non è stato emanato nei termini previsti il nuovo decreto previsto dal D.P.R. n. 346/1994. ■